Con la **Delibera del 4 DICEMBRE 2014 n. 595/2014/R/EEL**, l'Autorità per l 'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha stabilito nuovi criteri per il **servizio di misura dell'Energia Prodotta** da impianti tradizionali, cogenerativi o da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico o idroelettrico.

Questa delibera segue quanto prescritto dal **decreto competitività D.L. 91/2014** prevedeva il **trasferimento al gestore di rete del servizio di misura dell'energia prodotta** e di conseguenza la sua comunicazione al GSE per il versamento degli incentivi, qualora previsti.

Al fine di permettere al Gestore di Rete Locale (es. ENEL Distribuzione S.p.A.) questa misura, tutti i contatori fiscali dell'energia prodotta dovranno essere teleleggibili a partire dal 1 gennaio 2016, pena la sospensione degli incentivi, come riportato all'articolo 5.5 dell'**Allegato A della Delibera 595/14**:

"Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento."

Per gli impianti entrati in esercizio **successivamente al 27 agosto 2012,** così come previsto dalla Delibera AEEG 339/2012 i contatori di produzione dovevano **già essere adeguati** e quindi dotati di un modem GSM che ne consenta la telelettura.

Per tutti gli impianti entrati in esercizio in data **precedente all'agosto 2012** qualora i contatori di energia prodotta fossero stati **installati da parte del produttore** sarà necessario, qualora non presente, **installare sistemi in grado di renderli teleleggibili** o qualora tecnicamente impossibile **sostituirli con contatori già adeguati**.

In entrambi i casi **è richiesto l'invio al gestore di rete di documentazione** che permetta di identificare il contatore e configurare il servizio di telelettura.

In particolare ENEL Distribuzione S.p.A. ha definito un **elenco di contatori compatibili** con il sistema di telelettura adottato, ovvero contatori in grado di essere adeguati installando appositi modem senza rendere necessaria la sostituzione.

Il **soggetto incaricato dell'installazione** di questi sistemi nonché i **relativi costi** sono definiti dalla Delibera 595/2014/R/EEL:

- **Installazione** e **costi** a carico del **Gestore di Rete** per impianti in **bassa tensione** con potenza **non superiore a 20kW**
- **Installazione** a carico del **Gestore di Rete** e **costi** a carico al **Produttore** per impianti in **bassa tensione** con potenza **superiore a 20kW**
- **Installazione** e **costi** a carico del **Produttore** per impianti in **media o alta tensione** con potenza **superiore a 20kW**

Nell'ultimo caso il Produttore **può chiedere al Gestore di Rete** l'**adeguamento** o la **sostituzione** del contatore di produzione **pagandone i relativi costi** di fornitura e installazione.

In tutti i casi ENEL Distribuzione **a partire dalla prima lettura** addebiterà al Produttore i **costi del servizio di lettura**, **validazione** e **trasmissione al GSE** dei dati.